

**REGOLAMENTO**  
**PER LA RIPRESA AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING**  
**DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI ALIMENA**

**ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’**

1. Il Comune di Alimena, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione, nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione, in streaming, su internet tramite pagina Web o Social Network del Comune o su rete televisiva, delle sedute pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale di Alimena.
3. Le indicazioni di accesso alla piattaforma dedicata alle sedute di Consiglio Comunale in streaming saranno specificate negli avvisi di convocazione delle sedute consiliari.
4. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

**ART. 2 – MODALITA’ DI RIPRESA**

1. Il Comune procede direttamente, con mezzi o impianti propri e con l’eventuale supporto tecnico incaricato esterno, alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.
2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari devono essere trasmesse per intero. Salvo quanto previsto al successivo art. 4, non sono ammesse riprese e trasmissioni parziali e gli interventi devono essere trasmessi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
3. É vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso, da chiunque sia effettuata.
4. Nei confronti delle videoregistrazioni non è esercitabile il diritto di accesso in quanto non costituenti documento amministrativo.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale può comunque concedere l’accesso alle riprese conservate in archivio, per esclusive ragioni di studio e di ricerca, previa motivata richiesta.

**ART. 3 - RIPRESE STREAMING E ARCHIVIO COMUNALE**

1. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (videoriprese in diretta o differita) delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa dell’Ente.
2. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta.
3. È sempre possibile la ripresa e la trasmissione in differita.
4. Le riprese video potranno essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito istituzionale, archiviate secondo le norme tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale.

5. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica.

6. Il diritto all'oblio consegue alla pubblicazione per la durata di anni 5 sul sito istituzionale.

7. Dopo i 5 anni dalle videoriprese, ovvero dalla loro pubblicazione on line, le registrazioni verranno cancellate nel successivo anno, predisponendo apposito verbale (quelle dell'anno 2024 verranno cancellate entro l'anno 2030, quelle dell'anno 2025 entro l'anno 2031).

8. La cancellazione avverrà su base delle annualità di riferimento.

#### **ART. 4 – COMPETENZA IN MATERIA DI RIPRESE AUDIO-VIDEO - TUTELA PRIVACY**

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio.

2. Le telecamere preposte alla ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo da evitare che il pubblico venga inquadrato, limitandosi a riprendere lo spazio riservato al Consiglio Comunale (i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano, e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta). I consiglieri durante i lavori del Consiglio, non possono in nessun modo impedire le riprese audio visive né possono essere esclusi dalla ripresa.

3. Il Presidente del Consiglio:

- a) ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini nonché l'avvertenza di rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali; all'uopo verranno affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, al fine di informare i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza;
- b) invita, all'inizio di ogni seduta, tutti i Consiglieri - ed eventuali altri soggetti autorizzati ad intervenire nella seduta - ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele al fine di tutelare l'altrui diritto alla riservatezza;
- c) ha facoltà di togliere la parola all'interveniente, ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali;
- d) dispone la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive qualora nell'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta, ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, che richiedano l'esplicito riferimento a dati personali, per impedire la successiva diffusione del materiale.
- e) al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" l'art. 9, comma 1, del GDPR 2016/679 dispone che: "sono assolutamente vietate le riprese audiovisive relative a discussioni consiliari che hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, dati giudiziari o altri dati personali sensibili ai sensi della legge vigente in materia di tutela della privacy".

#### **ART. 5 - SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO**

1. Le operazioni di registrazione video e audio verranno effettuate da un addetto dell'ufficio competente ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato e saranno messe a disposizione dei cittadini sia "on line" sia secondo modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito dell'Amministrazione Comunale di Alimena o Social Network del Comune.

2. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di Alimena ed il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del dirigente del servizio competente. Di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

3. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa è ugualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

#### **ART.6 - AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE**

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati: - modalità delle riprese; - finalità perseguite; - modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita).

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.

3. L'autorizzazione da parte del presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovrainpressione.

#### **ART. 7 – GESTIONE DEI DISSERVIZI**

1. I lavori del Consiglio dovranno procedere e non potranno essere interrotti qualora si verificasse un mal funzionamento del sistema di ripresa audiovisivo.

2. Il Presidente del Consiglio, in questi casi, dovrà attivarsi nel più breve tempo possibile al fine di consentire il ripristino dell'operatività.

#### **ART. 8 – NORME DI RINVIO**

1. Le norme del presente regolamento integrano, senza sostituire, le altre disposizioni di legge in materia di tutela del diritto alla riservatezza e tutela del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm. e ii.

#### **ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE**

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.